



-al Dirigente Scolastico
-al Personale Docente e
ATA Albo sindacale di
istituto

p.c.

- Dirigente Generale USR Veneto
- Dirigente UAT Vicenza

VENETO IN ZONA ROSSA DAL 15 MARZO 2021

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DI OGNI ORDINE E GRADO

CHIARIMENTI

Stanno pervenendo alle scriventi Organizzazioni Sindacali numerose segnalazioni, da parte del personale scolastico degli Istituti della Provincia di Vicenza, riguardo alle disposizioni organizzative che i Dirigenti Scolastici stanno mettendo in atto in questi giorni, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, essendo la Regione Veneto passata in "Zona Rossa".

Intendiamo innanzitutto ricordare che l'essenza, la ragione stessa dell'esistenza della "Zona Rossa" - è quella di LIMITARE AL MINIMO SPOSTAMENTI E CONTATTI INTERPERSONALI al fine del maggior contenimento del rischio pandemico; tale dovrebbe essere, di conseguenza, la *ratio* alla base di ogni previsione organizzativa, nel rispetto della normativa corrente.

Riteniamo quindi **forzati e non osservanti** la succitata ragione, provvedimenti che prevedano la presenza in servizio indifferenziata di TUTTO il personale, nonché l'attivazione e/o la prosecuzione delle attività in DDI come se nessun cambiamento fosse intervenuto dalla settimana precedente.

Come già fatto dalla Direzione Generale dell'USR Veneto con la Nota Prot 4801 del 13 marzo 21, ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021 per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa detta, tra le altre, le seguenti disposizioni, che debbono trovare applicazione:

- L'art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti **strettamente necessari** ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza **nei limiti in cui è ammessa**;

- L'art. 48, comma 1, il quale stabilisce che **i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell'emergenza**. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

Inoltre, la Nota 662 del 12 marzo ("Attività in presenza per gli alunni con disabilità e BES") afferma: *"le istituzioni scolastiche sono tenute **ad un'attenta valutazione dei singoli casi, temperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute**", e ancora "la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali **non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza**, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi."*

Alla luce di quanto sopra, ci chiediamo se i Dirigenti Scolastici che stanno emanando disposizioni che prevedono la presenza indiscriminata di TUTTI i Docenti e, in conseguenza si ritiene, di TUTTO il personale ATA, **siano consapevoli dei profili di responsabilità anche personale che si assumono in caso di diffusione del contagio attraverso tale presenza**.

Siamo inoltre a conoscenza di diversi provvedimenti dirigenziali che escludono indiscriminatamente i Docenti con figli minori di 16 anni dalla possibilità di accedere al "lavoro agile" da remoto, adducendo giustificazioni tratte da norme impropriamente applicate. A tal proposito è il caso di sottolineare che, in sede di conversione in Legge 126/20, il comma 4 dell'art. 32 del DL 104/2020 risulta così modificato: *"4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , **tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.**"*.

È quindi perfettamente legittimo, per i Docenti, richiedere di poter svolgere attività in forma di "lavoro agile", ed il DS è tenuto a valutarne la autorizzazione secondo criteri condivisi, MOTIVANDO in maniera non generica l'eventuale esclusione.

Anche in questo caso, essendo in alternativa ripristinata a partire dal 15 marzo, e retroattivamente a partire dal 1 gennaio e sino al 14 marzo, per il personale scolastico con figli minori di 14/16 anni, la possibilità di fruire di Congedo parentale retribuito al 50% (o non retribuito, per figli tra i 14 e i 16 anni), se i Dirigenti ritengono sempre e comunque preferibile questa soluzione che comporterebbe, nell'ordine:

- discontinuità didattica, in capo agli studenti;
- difficoltà reperimento di personale supplente disponibile ad attività in presenza, in Zona Rossa;
- eventuale danno erariale

Le scriventi OO.SS.

INVITANO

i Dirigenti Scolastici ad una eventuale attenta rivalutazione delle disposizioni già emanate alla luce delle fonti normative citate

SI RISERVANO

di valutare le Circolari e altre disposizioni organizzative provenienti dalle istituzioni scolastiche della provincia alla luce di quanto sopra esposto

TRASMETTERANNO

copia delle disposizioni difforni all'USR del Veneto, all'UAT di Vicenza e al Prefetto di Vicenza per le valutazioni di competenza di ciascuno.

Vicenza, 19 marzo
2021

I Segretari Provinciali

FLC-CGIL	CISL SCUOLA	UIL Scuola RUA	SNALS Confsal	GILDA-Unams
Carmelo Cassalia	Massimo Gennaro	Enrico Bianchi	Doriano Zordan	Carlo Busato